



UNA REGIONE + GRANDE

POR FESR 2014-2020

AZIONE 4.1.1

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015, successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C(2018) 4873 final del 19/07/2018 e decisione C(2019) 4061 final del 5/6/2019;

Il presente Bando dà attuazione all’ASSE Prioritario 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale”.

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO “4 c – Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa”

OBIETTIVO SPECIFICO “4.1 – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”



e490c219



INDICE

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'Avviso
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione
- Art. 4. Soggetti ammissibili
- Art. 5. Interventi ammissibili
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili
- Art. 8. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 9. Cumulabilità degli aiuti
- Art. 10. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11. Valutazione delle domande
- Art. 12. Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
- Art. 13. Obblighi a carico del beneficiario
- Art. 14. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 15. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 16. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 17. Rinuncia e decadenza del sostegno
- Art. 18. Informazioni generali
- Art. 19. Informazione e pubblicità
- Art. 20. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 21. Informativa ai sensi dell'art. 13 del 2016/679/UE – GDPR



BANDO

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

**Articolo 1
Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando pubblico ha ad oggetto l'assegnazione di contributi in conto capitale per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico non residenziale in attuazione dell'obiettivo specifico *"Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili"* e dell'azione *"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici"* dell'Asse prioritario 4 del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato dalla Commissione Europea il 17 agosto 2015 con decisione C(2015)5903.
2. L'azione proposta è altresì rispondente al *"Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)"*, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09/02/2017, laddove è indicato che la Regione del Veneto promuova l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato. L'insieme degli interventi realizzati in un edificio deve garantire oltre alla riduzione dell'indice del consumo di energia primaria totale dell'edificio (EPgl), anche la riduzione conseguente l'emissione inquinante prodotta dagli edifici e dagli impianti. L'efficientamento energetico potrà essere conseguito anche con l'integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica.
3. L'articolo 61 del Regolamento UE n. 1303/2013 recante le disposizioni comuni sui fondi SIE, a seguito delle modifiche introdotte con il Regolamento (UE) 1046/2018 (Reg. "Omnibus"), prevede che i risparmi sui costi derivanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica rappresentano un'eccezione nell'ambito del trattamento dei risparmi sui costi operativi generati da operazioni finanziate con i fondi SIE e, pertanto, non si applica la valutazione e l'eventuale riduzione di cui al comma 2 dello stesso art. 61.
4. Con il presente bando la Regione del Veneto concorre a realizzare gli obiettivi della strategia "Europa 20-20", della strategia EUSALP – 3° obiettivo "Un contesto ambientale più inclusivo e soluzioni energetiche rinnovabili ed affidabili per il futuro", Azione 9 "Rendere il territorio una regione modello per efficienza energetica e uso di energie rinnovabili". Per ulteriori informazioni vedere la pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina>.
5. Il presente bando pubblico ammette le operazioni che garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.
6. Ai fini dell'Avviso si riportano le seguenti definizioni:
 - a. Prestazione energetica di un edificio: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti. [Dlgs 192/2005, art. 2]
 - b. Attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE): documento, redatto nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 192/2005, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. [Dlgs 192/2005, art. 2]



- c. Indice di prestazione energetica EP: indice che esprime il consumo di energia primaria riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno. L'indice di prestazione energetica è detto *parziale* quando è riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio come, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione. Lo stesso è detto *globale* (EPgl) quando comprende tutti gli utilizzi energetici presenti nell'edificio.
 - d. EPgl,nren: indice di prestazione energetica globale dell'edificio, per la quota di energia attinta da fonte di energia primaria non rinnovabile
 - e. EPgl,ren: indice di prestazione energetica globale dell'edificio, per la quota di energia attinta da fonte di energia primaria rinnovabile
 - f. Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
 - g. Ristrutturazioni importanti di primo livello: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
 - h. Contratto di prestazione energetica: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture, servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari [Dlgs 102 del 4/7/2014, art. 2];
 - i. Edifici strategici: edifici con destinazione d'uso di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, definiti nell'allegato A della DGR n. 3645 del 28/11/2003 o, per quanto applicabile, nell'allegato 1 dell'OPCM 3685/2003.
 - j. Edifici rilevanti: edifici che in caso di evento sismico possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, definiti nell'Allegato B della DGR n. 3645 del 28/11/2003 o, per quanto applicabile, nell'allegato 1 dell'OPCM 3685/2003.
 - k. Verifica sismica: verifica effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla OPCM n. 3274 del 20/03/2003, art. 2, condotta secondo le norme tecniche contenute negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza stessa e ss.mm.ii., o secondo il DM 14/09/2005 o il DM 14/01/2008, dalla quale si evince l'indice di rischio sismico dell'edificio;
 - l. Indice di rischio: rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo (PGA) che determina il raggiungimento dello stato limite di riferimento, e l'accelerazione che la norma indica nello specifico sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite.
 - m. Indice di rischio sismico, per edifici rilevanti: indice di rischio calcolato allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).
 - n. Indice di rischio sismico, per edifici strategici: il minore tra l'indice di rischio allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e l'indice di rischio allo stato limite di danno (SLD).
7. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo 67/C, protocollo@cert.avepa.it, codice fiscale 90098670277) quale Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013.



Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando pubblico è pari a 25.000.000,00 di euro per l'efficiamento energetico di edifici pubblici a destinazione non residenziale in proprietà ai soggetti di cui all'art. 4;
2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rifinanziare il presente bando, al fine di garantire, compatibilmente con le risorse disponibili, la finanziabilità, in tutto o in parte, delle domande di sostegno ritenute ammissibili, ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Localizzazione

1. Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art. 70, c. 1 Reg. UE 1303/2013).

Articolo 4

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto:
 - Comuni;
 - Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012, che svolgono in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
 - Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", alle quali sia conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione della domanda per la durata non inferiore ad anni 5, la gestione associata del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
 - Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni stipulate entro la data di presentazione della domanda in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5, per l'esercizio associato della gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
 - Province;
 - Città Metropolitana di Venezia.
2. Gli Enti di cui al comma 1 devono possedere capacità amministrativa e operativa e capacità finanziaria in relazione al progetto da realizzare.
3. La capacità amministrativa e operativa è soddisfatta mediante l'assegnazione al progetto di personale in possesso di esperienza almeno biennale nella gestione tecnico-amministrativa di appalti di opere pubbliche. A tale scopo la domanda di contributo deve indicare il responsabile del procedimento ed i suoi eventuali collaboratori e deve essere corredata dei curricula professionali degli stessi. Il gruppo di lavoro così costituito deve essere mantenuto, con riguardo alle professionalità coinvolte, per tutto il corso dell'operazione.
4. La capacità finanziaria è dimostrata con la presentazione, all'atto della domanda, del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda.



5. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità. Devono inoltre essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto. I requisiti attinenti alla stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture (art. 71 del Reg. 1303/2013) devono essere mantenuti dal momento di presentazione della domanda fino a cinque anni successivi al pagamento finale al Beneficiario.
6. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata tramite PEC all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) per le necessarie verifiche e valutazioni entro 30 giorni dall'evento.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Sono considerati ammissibili progetti che consentano il miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici esistenti di proprietà pubblica, utilizzato per assolvere a una funzione pubblica, a destinazione non residenziale, appartenenti al patrimonio dell'ente richiedente.
2. L'intervento oggetto della domanda non deve risultare finanziato anche mediante contributi dell'Azione 9.4.1 e 9.5.8 dell'Asse 6 del POR stesso.
3. Ciascun soggetto può presentare fino ad un massimo di due domande.
4. La domanda di contributo deve riguardare un edificio singolo, oppure un complesso edilizio unitario ancorché composto da più corpi di fabbrica (ad esempio scuole composte da più fabbricati). Nel caso di complessi edilizi identificati da più unità immobiliari, e quindi caratterizzati da attestati di prestazione energetica distinti, è necessario compilare l'allegato E. Non sono ammesse domande riferite a porzioni di edificio.
5. L'intervento deve comportare una spesa complessiva ammissibile a contributo non inferiore ad € 200.000,00.
6. Il contributo massimo concedibile ammonta ad € 1.500.000,00.
7. Fatta eccezione per i progetti presentati dalle Province, l'intervento oggetto della richiesta deve essere previsto nell'ambito del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), o del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato dal Consiglio Comunale; il requisito è dimostrato allegando alla domanda di contributo la delibera di Consiglio Comunale di approvazione;
8. Il livello progettuale minimo per l'ammissione e quello del progetto di fattibilità di cui all'art. 23 del Dlgs 50/2016; sono previste premialità per livelli di progettazione più avanzati.
9. I progetti in particolare devono:
 - a) riguardare un edificio o un complesso edilizio della superficie utile minima di 500 mq;
 - b) riguardare edifici dotati, all'atto della presentazione della domanda (ex ante), di attestato di prestazione energetica (APE), redatto e registrato nell'archivio regionale online (<https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet/statistiche.php>) successivamente al 1°/10/2015 (data di entrata in vigore della nuova classificazione, del nuovo metodo di calcolo e del nuovo schema di attestato di prestazione energetica, stabiliti con decreti vari del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26/06/2015); non sono ammesse le domande di contributo corredate di APE anteriore a tale data; l'APE deve essere allegato alla domanda di sostegno;
 - c) conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche effettive, come risultante dalla diagnosi energetica da allegare alla domanda di sostegno, con riduzione dell'indice del consumo di energia primaria globale dell'edificio (EPgl) rispetto a quello dello stato di fatto di almeno il 20%;
 - d) conseguire un miglioramento dell'indice di efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno due classi energetiche secondo il sistema di certificazione vigente; sono previsti punti di premialità per livelli di miglioramento superiori;
 - e) il periodo di recupero non attualizzato dell'investimento, dato dal rapporto tra la spesa ammessa al contributo e la riduzione dei costi collegati al consumo di energia primaria, non deve eccedere 30 anni



(considerato un costo medio del mix energetico di 0,15 €/kWh); sono previsti punti di premialità per periodi di recupero inferiori);

f) l'utilizzo dell'energia prodotta dovrà essere volto esclusivamente all'autoconsumo;

g) nel caso che l'edificio oggetto dell'efficientamento energetico sia classificabile come strategico o rilevante per la prevenzione del rischio sismico (ai sensi della OPCM 3685/2003 e DGR 3645/2003), la verifica sismica del fabbricato deve risultare effettuata e l'*indice di rischio* non deve risultare inferiore a 0,60; a tale scopo è necessario allegare alla domanda di contributo la scheda di sintesi della verifica di livello 1 o 2, firmata dal tecnico che ha redatto la verifica.

10. L'edificio non deve essere oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria, ossia essere strumentale ad un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato, all'atto della domanda e nei primi 5 (cinque) anni dal pagamento finale al beneficiario (*per chiarimenti vedere la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*).
11. L'edificio non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato, (sono ammessi i contratti di semplice fornitura di energia e quelli di mera manutenzione ordinaria di impianti).
12. L'intervento di efficientamento energetico dell'edificio deve essere realizzato esclusivamente mediante contratto di appalto propriamente detto.
13. L'intervento non deve riguardare lavori iniziati (ossia non deve essere stato emesso il certificato di inizio lavori) antecedentemente al 1/1/2018.
14. L'intervento non deve essere portato materialmente a termine o completamente attuato (ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori) prima della presentazione della domanda di contributo stessa; i limiti temporali di ammissibilità delle spese sono indicati all'art. 6 comma 1.
15. Nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato (climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume lordo riscaldato.
16. Non è ammessa la ristrutturazione per demolizione e ricostruzione dell'edificio.
17. In caso di ampliamento, la relativa spesa non è ammessa.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 1° gennaio 2018, fino al termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento con richiesta di erogazione del saldo, stabilito all'art. 10.
2. Sono ammissibili le spese connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul Prezzario regionale in materia di lavori pubblici.
3. In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a) Lavori di efficientamento energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - Coibentazione dell'involucro edilizio;
 - Sostituzione dei serramenti;
 - Realizzazione di pareti ventilate;
 - Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
 - Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
 - Installazione o sostituzione di caldaie;
 - Installazione o sostituzione di impianti termici alimentati da fonte rinnovabile, solo per autoconsumo (quali solare-termico, geotermico);



- Efficientamento del sistema di distribuzione dell'impianto termico;
 - Installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici (nel limite di 15 kW di picco, comprensivi degli impianti eventualmente già esistenti);
 - Installazione o sostituzione di pompe di calore per climatizzazione invernale ed estiva;
 - Efficientamento dell'impianto di illuminazione interni o relativo alle pertinenze dell'edificio;
 - Efficientamento di sistemi di trasporto, quali ad esempio ascensori o scale mobili (non sono ammesse le spese per opere edili per gli adeguamenti normativi);
 - Installazione di sistemi e dispositivi per contabilizzazione dei consumi, per il controllo automatizzato e per la telegestione degli impianti termici ed elettrici;
- b) Oneri di sicurezza.
- c) Servizi tecnici (progettazione, attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 15% (quindici per cento) dell'investimento complessivo ammissibile (totale A e B del quadro economico di progetto).
- d) IVA, qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto Beneficiario. I soggetti che hanno possibilità di compensare l'IVA, in sede di presentazione della domanda di sostegno, in base ai valori storici, devono indicare l'importo dell'IVA non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un'eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'avvenuto calcolo della quota dell'IVA come sopra riportato.
- e) altre spese, quali ad esempio:
- Contributo ANAC e altri tributi connessi all'intervento;
 - Spese di commissione giudicatrice;
 - Spese per pubblicazioni procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario.
4. Il pagamento mediante modello F24 di oneri, quali IVA e ritenute d'acconto, deve risultare effettuato entro la presentazione della domanda di erogazione.
5. Le tipologie di opere elencate nel precedente comma comprendono anche le opere edili e affini connesse alla realizzazione degli interventi.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
- a. acquisto di terreni;
 - b. acquisto di fabbricati;
 - c. locazione di immobili;
 - d. acquisto di materiale usato;
 - e. oneri finanziari quali interessi passivi, interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - f. oneri inerenti a conti bancari ossia le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - g. eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - h. ammende, penali e spese per controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - i. spese riconducibili ad ampliamenti volumetrici del fabbricato oggetto di intervento;



- j. spese per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento;
 - k. spese per il personale compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
 - l. voci di spesa corrente non già previste al precedente articolo 6; a titolo esemplificativo non sono ammesse spese di trasloco e spese di pulizia straordinaria.
2. In applicazione di quanto previsto all'art. 2 comma 1 lettera k) del *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*, sottoscritto dalla Regione del Veneto il 09/06/2017 (Dgr n. 836 del 06/06/2017):
- nei Comuni in cui non risultano superati i valori limite del PM10 o del valore obiettivo del benzo(a)pirene, di cui all'elenco di cui all'allegato D, non sono ammesse al contributo le spese riguardanti generatori di calore alimentati a biomassa legnosa di categoria inferiore a “quattro stelle”, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7/11/2017, sia per nuovi impianti o sia per sostituzione di caldaie esistenti;
 - nei Comuni in cui risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del valore obiettivo del benzo(a)pirene, individuati nell'elenco di cui all'allegato D:
 - nel caso di impianti alimentati da fonte diversa dalla biomassa legnosa e nel caso di nuovi impianti, non sono ammesse al contributo le spese riguardanti l'installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa;
 - nel caso di impianti già dotati di generatori di calore a biomassa legnosa, da sostituire, non sono ammesse le spese riguardanti la sostituzione con generatori di calore a biomassa legnosa di categoria inferiore a “quattro stelle”, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7/11/2017;

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Sulla base della richiesta di finanziamento presentata dal Beneficiario, alle domande ritenute ammissibili è possibile assegnare un sostegno secondo aliquota massima del 90% della spesa ammissibile. È previsto un criterio di premialità per le richieste di finanziamento di aliquota inferiore, dell'80% e 70%. I valori intermedi non sono previsti.
2. Il contributo massimo concedibile ammonta ad € 1.500.000,00.
3. In fase di istruttoria della contabilità finale, qualora le spese rendicontate ammesse al contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento inizialmente richiesta.
4. Le spese eccedenti il contributo potranno essere finanziate dall'Ente beneficiario mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).

Articolo 9

Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
2. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 65, comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2013.



3. In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento in fase di presentazione della domanda, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
4. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

Articolo 10 **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
2. Il termine per la presentazione della domanda di sostegno è stabilito al **31/01/2020**, alle ore **17:00:00**.
3. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui ai commi 7 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
4. Al momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato *pdf*, firmarla digitalmente (senza rinominare il *file* né sovrascriverlo) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
5. La domanda in formato *pdf* dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
6. Nella domanda di contributo è necessario specificare:
 - a. nominativo del responsabile del procedimento e degli eventuali collaboratori;
 - b. CUP dell'intervento (nel caso di interventi con più cup, riportare solo il master);
 - c. intensità del contributo richiesto;
 - d. livello della progettazione;
 - e. superficie utile dell'edificio oggetto d'intervento;
 - f. attestato di prestazione energetica (recante i codici di registrazione) allo stato di fatto dell'edificio;
 - g. classe energetica allo stato attuale;
 - h. indici EPgl,nren, EPgl,ren allo stato attuale;
 - i. classe energetica prevista al termine dell'intervento;
 - j. indici EPgl,nren e EPgl,ren previsti al termine dell'intervento;
 - k. diminuzione prevista del consumo annuale di energia primaria dell'edificio;
 - l. classificazione dell'edificio come strategico o rilevante, secondo gli elenchi approvati con DGR n. 3645 del 28/11/2003;
 - m. indice di rischio sismico dell'edificio;
 - n. qualificazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) come spesa non recuperabile ovvero recuperabile *pro-quota*;



7. A corredo della domanda di contributo, ai fini della dell'ammissione al finanziamento, occorre presentare obbligatoriamente allegata la documentazione di seguito riportata:
- a. uno dei seguenti atti, coerentemente con il livello di progettazione dichiarato:
 - atto di approvazione del progetto, nel caso di progetti di fattibilità;
 - atto di verifica, nel caso di progetti definitivi;
 - atti di verifica e di validazione, nel caso di progetto esecutivo o di progetto definitivo a base di gara d'appalto integrato;
 - b. relazione generale di progetto;
 - c. quadro economico di progetto;
 - d. indice della documentazione del progetto;
 - e. elaborati di progetti, rispondenti a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, art. 23, commi 6, 7 e 8;
 - f. la documentazione attestante l'avvenuta valutazione di incidenza ambientale in attuazione della direttiva 92/43/Cee e del DPR n. 357 del 1997, tenuto conto della Guida metodologica per la valutazione di incidenza approvata con DGR n. 2299 del 09/12/2014;
 - g. almeno due fotografie dell'edificio allo stato attuale;
 - h. attestato di prestazione energetica allo stato attuale, registrato nell'archivio regionale online (<https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet/statistiche.php>) successivamente al 1°/10/2015;
 - i. diagnosi energetica, con allegata la proposta di a.p.e. a fine lavori;
 - j. scheda di cui all'allegato E per la sintesi degli indicatori di efficienza energetica, nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari soggette ad attestati di prestazione energetica distinti;
 - k. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità amministrativa, secondo il modello di cui all'allegato B, con il curriculum professionale del responsabile del procedimento e degli eventuali collaboratori, sottoscritti da parte degli stessi;
 - l. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità finanziaria, secondo il modello di cui all'allegato C, con il programma triennale delle opere pubbliche e il relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda;
 - m. escluse le Province, delibera di Consiglio Comunale di approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) o del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC);
 - n. scheda di sintesi della verifica sismica di livello 1 o 2, effettuata ai sensi della OPCM 3274/2003, da cui si evinca l'indice di rischio di cui alle lettere l), m) e n) dell'art. 1;
 - o. delega a firmare o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (ad esempio il documento di nomina del responsabile di settore con potere di firma), laddove la domanda non sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente;
8. Ai fini dell'ottenimento dei punteggi inerenti ai criteri di selezione n. VIII) e IX), riportati all'art. 11, è necessario allegare la documentazione di seguito riportata:
- Criterio VIII): certificazione EMAS;
 - Criterio IX):
 - nel caso di Unione di Comuni, lo statuto dell'Ente e gli atti deliberativi dai quali risultino l'attivazione, entro la data di presentazione della domanda di sostegno, della funzione o del servizio in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio; nel caso di Unione montana o di convenzione tra Comuni, gli atti deliberativi di ciascuno degli enti associati che approvano la convenzione per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata della gestione del patrimonio immobiliare;
 - dichiarazione con cui si attesta che il Comune richiedente è stato istituito per fusione di Comuni, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25, con indicazione della legge regionale istitutiva.



9. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel SIU. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:
- la domanda di sostegno, **con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante** dell'Ente o un suo delegato;
 - la dichiarazione, **da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale**, con cui si attesta che al progetto è assegnato il personale in possesso di esperienza almeno biennale nella gestione tecnico-amministrativa di appalti di opere pubbliche, individuati nella dichiarazione e nei curriculum allegati alla stessa (dichiarazione sul possesso dei requisiti in merito alla capacità amministrativa e operativa);
 - la dichiarazione, **da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale**, con cui si attesta che le opere oggetto della domanda di sostegno sono inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, individuati nella dichiarazione allegata alla stessa (dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità finanziaria);
 - l'eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (**anche in firma olografa**), laddove la domanda non sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente;
 - gli allegati resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci (**anche in firma olografa**) quali:
 - scheda indicatori di efficienza energetica per immobili composti da più unità immobiliari, soggetti ad a.p.e. distinti, se necessaria;
 - curriculum professionali del responsabile del procedimento e degli eventuali collaboratori, sottoscritti da parte degli stessi;
 - attestato di prestazione energetica;
 - diagnosi energetica, con allegata la proposta di a.p.e. a fine lavori;
 - scheda di sintesi della verifica sismica dell'edificio;
 - documentazione attestante l'avvenuta valutazione di incidenza ambientale;
10. Nel sottoscrivere la domanda di contributo, il Rappresentante Legale tra l'altro rilascia, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti dichiarazioni:
- l'edificio non è oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria, ossia non è strumentale ad un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato;
 - l'edificio non è oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato;
 - l'intervento oggetto della domanda non è finanziato mediante contributi dell'Azione 9.4.1 e 9.5.8 dell'Asse 6 del POR stesso;
 - l'energia eventualmente prodotta a seguito dell'intervento è rivolta esclusivamente all'autoconsumo.
11. La domanda di contributo è irricevibile e pertanto non è considerata presentata qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero rechi una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non siano presentati entro i termini di cui al precedente comma 2;
 - siano redatti e/o sottoscritti e/o inviati secondo modalità non previste dal presente bando;
12. La domanda è inammissibile qualora:
- le informazioni/elementi richiesti dalla documentazione di cui al precedente comma 5 e 6 siano valutati in fase istruttoria come palesemente scorretti, mancanti, incompleti;
 - sia riscontrata la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente bando;



- manchi anche solo di uno dei documenti di cui al precedente comma 6.

Articolo 11 Valutazione delle domande

1. La domanda, completa della documentazione richiesta, è istruita da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, che procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni al fine di accertarne l’ammissibilità. L’iter di valutazione delle domande è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le domande di contributo ritenute ammissibili sono inserite nella graduatoria prevista dal presente bando sulla base dei criteri di seguito esposti, tra i quali prevale il criterio II) in quanto si ritiene di dover dare il massimo impulso all’Azione premiando gli interventi di più rapida cantierabilità:
 - I) Maggiore intensità di cofinanziamento da parte del beneficiario.
Sulla base della richiesta di finanziamento presentata dal Beneficiario, alle domande ritenute ammissibili è possibile assegnare un sostegno secondo aliquota massima del 90% della spesa ammissibile. È previsto un criterio di premialità per le richieste di finanziamento di aliquota inferiore, dell’80% e 70%. I valori intermedi non sono previsti.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
2	Richiesta di contributo al 90% della spesa ammissibile (il Richiedente s’impegna a reperire risorse per il 10% della spesa).	0
	Richiesta di contributo al 80% della spesa ammissibile (il Richiedente s’impegna a reperire risorse per il 20% della spesa).	1
	Richiesta di contributo al 70% della spesa ammissibile (il Richiedente s’impegna a reperire risorse per il 30% della spesa).	2

II) Livello di progettazione più avanzato

Nei casi in cui il livello della progettazione risulti non chiaramente definito o comunque non previsto dalle norme vigenti in materia (ad esempio i progetti “definitivi-esecutivi”), il punteggio attribuito è quello del livello inferiore.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
25	Di fattibilità	0
	Definitivo	20
	Esecutivo	25

III) Interventi in strutture maggiormente energivore o con la maggiore dispersione termica

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
2	Interventi su immobili di classe E o superiori	0
	Interventi su immobili di classe F	1
	Interventi su immobili di classe G	2

IV) Miglioramento di classe energetica

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
3	Miglioramento di 2 classi energetiche	0
	Miglioramento di 3 classi energetiche	1
	Miglioramento di 4 classi energetiche	2
	Miglioramento di 5 classi energetiche o più	3



V) Diminuzione del consumo annuale di energia primaria.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
3	Riduzione dell'indice EPgl almeno del 20%	0
	Riduzione dell'indice EPgl almeno del 35%	1
	Riduzione dell'indice EPgl almeno del 50%	2
	Riduzione dell'indice EPgl almeno del 65%	3

VI) Economicità dell'operazione: rapporto tra risparmio energetico ottenuto e spesa d'investimento sostenuta.

Il tempo di recupero non attualizzato dell'investimento, dato dal rapporto tra la spesa ammessa al contributo e la riduzione dei costi collegati al consumo di energia primaria (considerato il costo medio del mix energetico di 0,15 €/kWh), è calcolato con la seguente formula:

$$T_R = \frac{\text{Investimento}}{0,15 \cdot \text{Superficie} \cdot \Delta EP_{gl, nren}}$$

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
3	Indice T_R inferiore a 15	3
	Indice T_R superiore a 15 e pari o inferiore a 20	2
	Indice T_R superiore a 20 e pari o inferiore a 25	1
	Indice T_R superiore a 25 e pari o inferiore a 30	0

VII) Produzione di energia termica da fonte rinnovabile per autoconsumo

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
2	L'intervento prevede l'installazione di impianti di produzione energia termica da fonte rinnovabile per autoconsumo, per climatizzazione invernale.	2
	L'intervento prevede l'installazione di impianti di produzione energia termica da fonte rinnovabile per produzione di acqua calda sanitaria.	1
	L'intervento non prevede installazione di impianti di energia termica da fonte rinnovabile per autoconsumo.	0

VIII) Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
1	L'Ente richiedente è un'organizzazione regolarmente registrata al Sistema di ecogestione ed audit EMAS	1
	L'Ente richiedente non è registrato al Sistema di ecogestione ed audit EMAS	0

IX) Priorità per la fusione di Comuni e/o per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio (art. 12 della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1).

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
2	L'Ente richiedente è un Comune istituito per fusione di Comuni, successivamente all'entrata in vigore della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.	2
	L'Ente richiedente appartiene ad una delle seguenti categorie: - Unione di Comuni che svolge per conto dei Comuni associati la gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolge funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente l'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti; - Unione Montana di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 alla quale sia stata delegata, da parte dei comuni di appartenenza, la gestione associata di funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio - Convenzione previste dall'art. 30 del D.Lvo 267/2000 stipulata esclusivamente tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio;	1
	L'Ente richiedente non appartiene ad una delle forme associative di cui sopra	0



3. Per motivi di efficienza istruttoria, le domande di sostegno pervenute verranno istruite dando precedenza a quelle riferite a progetti di livello esecutivo o definitivo. Solo nel caso in cui la somma dei contributi richiesti con le domande riferite a progetti di livello esecutivo o definitivo non superi la dotazione finanziaria, si procederà all'istruttoria anche delle domande di sostegno riferite a progetti di fattibilità tecnico-economica.
4. In caso di parità di punteggio, viene data preferenza alla domanda che precede per ordine cronologico di presentazione.
5. I criteri di cui ai numeri IV), V), VI) e VII) sono basati sui dati progettuali proposti dal Richiedente per l'intervento da realizzare e, pertanto, ad opera conclusa, è prevista la verifica dei valori effettivamente conseguiti e la rivalutazione del punteggio complessivo. Di norma dovrà essere mantenuto il punteggio conseguito in fase di assegnazione del contributo. Gli eventuali scostamenti in riduzione dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, il punteggio complessivo rivalutato non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto.

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva l'elenco contenente la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché l'elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità. Tale decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
2. AVEPA, dopo l'approvazione degli elenchi di cui al punto 1, fornisce a tutti i partecipanti al bando una comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

Articolo 13

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - a. **entro il termine di 6 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario che ha presentato il progetto a livello di "esecutivo" o "definitivo" deve trasmettere l'atto di approvazione del progetto esecutivo (nel caso dei "definitivi" allegando anche il progetto esecutivo) attestante la copertura finanziaria del progetto, tramite PEC all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it).
 - b. il beneficiario che ha presentato domanda sulla base di un progetto a livello di "fattibilità", **entro il termine di 12 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, deve presentare, nelle modalità di cui al comma precedente, il progetto esecutivo stesso con relativo atto di approvazione che ne attesti la copertura finanziaria e l'attestazione di conformità di quest'ultimo al progetto alla base.
 - c. **entro il termine di 30 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, concludere il progetto ammesso e presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo;
 - d. comunicare ogni variazione riguardante i requisiti soggettivi di cui all'art. 4, intervenuta dopo la presentazione della domanda, tramite PEC entro 30 giorni dall'evento, all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it), per le necessarie verifiche e valutazioni;



- e. rispettare i limiti previsti all'art. 9 sulla "Cumulabilità degli aiuti";
- f. fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste da AVEPA – Area gestione FESR o da altri soggetti delegati o incaricati dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- g. provvedere al cofinanziamento dell'opera, mediante fondi propri o altri contributi pubblici, per la quota non sostenuta dal contributo POR FESR;
- h. comunicare ad AVEPA – Area gestione FESR, l'eventuale rinuncia al contributo;
- i. mantenere dal momento della presentazione della domanda, per tutta la durata del progetto e per cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo il possesso di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti agli artt. 3, 4 e 5 del presente Avviso;
- j. non cedere la proprietà dell'immobile finanziato, non modificare la condizione d'uso o di godimento dell'edificio finanziato né a titolo oneroso né gratuito, mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento, nei primi 5 (cinque) anni dal pagamento finale del contributo;
- k. presentare ad AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici di cui al successivo art. 15, in concomitanza della prima rendicontazione utile;
- l. porre in essere azioni informative/pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative finanziate dalla Regione con l'intervento comunitario, in conformità agli obblighi di comunicazione e informazione come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2), dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
- m. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, il quale consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici, di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
- n. conservare dal momento di presentazione della domanda di sostegno, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 5 anni salvo diversa indicazione dell'Autorità di Gestione, dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- o. assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente approvati da AVEPA;
- p. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, contratti pubblici, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- q. consentire in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essi delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- r. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- s. accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione del Veneto, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto finanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- t. restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e sopportandone tutti i rischi tecnici ed economici,



come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo può dare luogo, ove non prevista l'inammissibilità o la decadenza, ad una riduzione finanziaria applicata in maniera proporzionale alla gravità dell'inadempimento variabile da un minimo del 2% ad un massimo del 100% dell'importo del contributo assegnato, ad eccezione di quanto indicato al comma seguente e all'art. 15 comma 4.
3. In caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è applicata una riduzione del contributo riconosciuto pari all'1% dell'impegno iniziale con incremento dell'1% per ogni mese ulteriore. È fatta salva la possibilità di presentare, entro il termine stesso, una richiesta di proroga basata su motivazioni non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione del Beneficiario.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni/ varianti, proroghe e relativi obblighi

1. Le variazioni in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti. Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:
 - o atto di approvazione della variante;
 - o eventuale relazione del Rup;
 - o relazione tecnica del Direttore dei Lavori ed elaborati;
 - o atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi.
2. Il Beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento entro e non oltre il termine stesso: per cause di forza maggiore, cause eccezionali e motivazioni non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione del Beneficiario; lo stesso dovrà inviare la richiesta ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza all'AdG (programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it).
3. Per quanto non disciplinato dai commi precedenti, si rimanda al capitolo 3.2 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni" del Manuale procedurale del POR modificato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 8/2/2018 e s.m.i.

Articolo 15

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. Successivamente alla sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori, il soggetto Beneficiario può presentare la richiesta di erogazione dell'anticipo del 40% del contributo POR FESR concesso. Il Beneficiario, quale strumento di garanzia, oltre al contratto d'appalto di lavori, deve fornire un atto rilasciato dall'organo decisionale dell'ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. Il testo dell'atto rilasciato dall'organo decisionale deve essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020> ("Fac-simile garanzia anticipo per Enti Pubblici").
2. L'entità delle erogazioni in acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione. Ai fini della concessione dell'acconto, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 40% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso.



3. Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore a 500.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.
Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 500.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di tre acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.
Una richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione.
4. La conclusione degli interventi deve avvenire entro il termine per la presentazione della domanda di saldo da parte del beneficiario.
È ammissibile una presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno. Oltre tale termine si avvia la procedura di decadenza totale.
5. Le domande di erogazione di acconti devono essere corredate della seguente documentazione:
- giustificativi di spesa e di pagamento;
 - contratti afferenti alle spese rendicontate e corrispondenti atti delle procedure di contrattazione (completi di verbali, pubblicazioni, controlli, comunicazioni obbligatorie, eventuali modifiche contrattuali ecc.);
 - relazione intermedia;
 - documentazione fotografica comprendente del cartello di cantiere;
6. La domanda di erogazione a saldo dovrà essere trasmessa **entro il termine di 30 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento cui all'art. 12, corredata della seguente documentazione:
- certificato di fine lavori;
 - giustificativi di spesa e di pagamento;
 - certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
 - provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - documentazione fotografica rappresentativa:
 - del cartello di cantiere, se non già trasmesso con le domande di acconto;
 - dell'edificio a lavori conclusi;
 - della targa permanente apposta sull'edificio riqualificato, attestante il contributo POR FESR, come specificato all'art. 19;
 - del certificato di prestazione energetica affisso con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico, come previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005;
 - L'attestato di prestazione energetica registrato a lavori ultimati, recante i codici identificativi (codice certificato e chiave);
 - Piano finanziario dell'opera realizzata, con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnata da altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore;
 - Relazione finale.
7. La documentazione inerente alla spesa sostenuta deve avere i seguenti requisiti:
- essere relativa a spese sostenute a partire dal 1/1/2018 e non successive al termine per la presentazione della domanda di saldo come specificato al comma precedente;
 - deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;



- nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
 - i documenti contabili devono essere riferiti all'investimento oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;
 - devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili;
 - Nel caso di documentazione di spesa riguardante lavori è necessario allegare:
 - stato d'avanzamento lavori corrispondente;
 - certificato di pagamento;
 - nel compilare la domanda di erogazione, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la dichiarazione in merito alla avvenuta verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 sulla non obbligatorietà.
 - le fatture e gli altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto devono riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura: "Spesa agevolata a valere sul POR FESR, Azione 4.1.1 DGR [inserire numero e anno della delibera di approvazione del bando]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "Quadro Dichiarazioni" della domanda di pagamento.
 - i giustificativi di pagamento trasmessi alla struttura che effettua l'istruttoria delle domande di pagamento devono essere costituiti da mandato di pagamento e relativa quietanza (CIG e CUP devono essere presenti almeno nel mandato di pagamento).
 - il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L'art. 6 c. 2 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP o del CIG negli strumenti di pagamento, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La relativa spesa è comunque ammessa al contributo, ma ai sensi dell'art. 6 della legge 136/2010 si procederà segnalando l'inadempienza all'organo competente per territorio.
 - nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
 - mandato di pagamento;
 - modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in acconto o in saldo);
 - nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si attesta che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).
8. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente la procedura osservata, cioè al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun **contratto d'appalto**:
- determina a contrarre;
 - bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
 - comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
 - nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 36 comma 2, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione dell'elenco (vedere linee guida ANAC n. 4);
 - provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
 - elenco delle ditte invitate;
 - lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;



- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti (artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016);
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
 - richiesta di autorizzazione al subappalto;
 - contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
 - comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
 - attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
 - dichiarazione sull'inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
 - autorizzazione al subappalto.
9. La liquidazione di ciascuna rata di contributo sarà disposta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal presente bando. L'Amministrazione Regionale, anche tramite AVEPA, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente comma si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
10. All'atto della liquidazione a saldo la spesa totale ammessa definitivamente a contributo è costituita dalla spesa debitamente pagata e rendicontata, ammissibile a contributo. A tal riguardo le spese tecniche, debitamente pagate e rendicontate, sono riconosciute in misura massima del 15% della spesa totale definitivamente ammessa a contributo come indicato nel decreto di finanziamento di cui all'art. 12.
11. Come stabilito all'art. 8 comma 3, in fase di rendicontazione finale, qualora le spese rendicontate ammesse a contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento richiesta.

Articolo 16

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario al fine di verificare e accertare quanto segue:



- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine il Beneficiario deve tener disponibile, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo, tutta la documentazione connessa all'intervento ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
 3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA, della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo;
 4. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea.

Articolo 17

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso, che deve essere comunicata mediante PEC all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it, AVEPA provvede a adottare il provvedimento di decadenza e il beneficiario è tenuto a restituire l'eventuale beneficio già erogato.
2. Il sostegno assegnato è soggetto a revoca totale o parziale, con Decreto del Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni/vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme – nel contenuto e nei risultati conseguiti – al progetto ammesso a contributo.
3. Il contributo è soggetto a rettifiche in diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, in applicazione dell'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Nella determinazione delle rettifiche finanziarie dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici la Regione applica gli Orientamenti approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 3452 del 14/05/2019.
4. Il sostegno concesso può essere inoltre soggetto a decadenza qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.
5. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme già erogate, gravate dagli interessi maturati al tasso di interesse legale pro tempore vigente.



Articolo 18 Informazioni generali

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), sulla pagina della SRA e sul sito dell'Organismo Intermedio AVEPA <http://www.avepa.it/por-fesr-2014-2020>.
2. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.
3. Le comunicazioni tra AVEPA e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@cert.AVEPA.it
4. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA - Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711.

Articolo 19 Informazione e pubblicità

1. I Beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento FESR ottenuto in base al presente bando.
2. Il Beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso
3. Il Beneficiario è tenuto in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti dalle “Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione” disponibili sul sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>. Si precisa inoltre che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014-2020 dovrà riportare in maniera visibile il logo del Programma.
4. Il Beneficiario durante l'esecuzione del progetto è tenuto ad esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, conformemente a quanto previsto nelle Linee guida per i Beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione. Successivamente, entro la data di presentazione della domanda di erogazione del saldo, il beneficiario è tenuto ad esporre una targa permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico come, ad esempio l'area d'ingresso.
5. In deroga al punto precedente, se il sostegno pubblico concesso è di importo inferiore a 500.000 euro, il Beneficiario è tenuto a collocare almeno un poster (di formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, con la descrizione del progetto, conformemente a quanto previsto nelle Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione.
6. Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
7. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale:

<http://bandi.regione.veneto.it>

<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>



Articolo 20
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1303/2013, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;
 - Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1301/2013, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;
 - Dir. 23-4-2009 n. 2009/28/CE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140;
 - Dir. 19-5-2010 n. 2010/31/UE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153;
 - Reg. (CE) 16-1-2012 n. 244/2012, REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2012, n. L 81;
 - Dir. 25-10-2012 n. 2012/27/UE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315;
 - D.Lgs. 19-8-2005 n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico, nell'edilizia. pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O;
 - D.Lgs. 30-5-2008 n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154;
 - D.Lgs. 3-3-2011 n. 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O;
 - D.L. 4-6-2013 n. 63, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 130, convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90*, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2013, n. 181;
 - D.Lgs. 4-7-2014 n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165;



- D.M. 26-6-2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
 - D.M. 26-6-2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
 - D.M. 26-6-2015, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
 - Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e l'Italia del 29/10/2014 disciplinante l'applicazione e gestione dei Fondi SIE sul territorio nazionale;
 - Decisione (CE) C (2015) 5903-final la Commissione Europea che ha approva il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016.
 - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"
 - Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) "Manuale procedurale POR FESR" e s.m.i.
 - Decreto AVEPA n. 137/2017 "Manuale generale AVEPA" e s.m.i.
2. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
2. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
3. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
4. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
5. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria.
6. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
7. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
8. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.



9. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

